

Dichiarata la nullità di un contratto di mutuo per una PMI: una sentenza che riafferma i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti bancari.

La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 24.06.2021, ha accolto integralmente le domande da formulate in favore di una piccola media impresa assistita dallo Studio Legal Aid, rappresenta un importante risultato nella battaglia per l'affermazione dei diritti dei soggetti economici più esposti nei confronti dei grandi operatori finanziari.

Il Giudice ha ritenuto fondato il rilievo di nullità del contratto di mutuo stipulato con un primario istituto di credito, rilevando la violazione degli artt. 117 del Testo Unico Bancario e 1346 c.c., per mancata indicazione scritta di oneri e spese accessorie. Si tratta di una pronuncia che ribadisce un principio fondamentale: la trasparenza contrattuale non è un'opzione, ma un obbligo inderogabile per gli operatori bancari.

L'attività istruttoria, culminata in una consulenza tecnica particolarmente accurata, ha consentito di accertare un indebito in favore della società per oltre € 48.000 e di ridurre il saldo effettivamente dovuto a soli € 6.539,47, rispetto a quanto preteso dalla banca, che dovrà anche contribuire alle spese del giudizio e della CTU.

Come responsabile del Dipartimento di Diritto Civile di Legal Aid, considero questa sentenza un segnale forte a tutela dell'equilibrio contrattuale nei rapporti tra banche e imprese, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e rigorosi in tema di controllo giudiziale sulle clausole dei contratti bancari.

Continueremo a lavorare con determinazione per difendere i diritti di chi, nel rispetto delle regole, ha il diritto di essere trattato con correttezza e trasparenza.

Avv. Donatella Conicella

Responsabile Dipartimento Diritto Civile – Studio Legal Aid



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

in persona del _____, in funzione di Giudice Unico, ha
emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. **4088** del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno **2015**, posta in decisione all'udienza di trattazione scritta del
29.04.2021, con termini *ex art.* 190 c.p.c., e vertente

TRA

già “ _____ C.F.: _____,
_____”, corrente in Atina (FR), in persona del
legale rapp.te *p.-t.*, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. CATANZARITI
ROBERTO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
attrice

CONTRO

A., in persona del legale rapp.te *p.-t.*,
C.F.: 00348170101, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.
e presso lo studio dell'avv. _____ elettivamente domiciliata,
convenuta

OGGETTO: accertamento saldo c/c, ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni del 29.04.2021, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata, risulta
fondata ed è, pertanto, meritevole di essere accolta nei limiti di cui in motivazione che segue.

Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:



-con atto di citazione regolarmente notificato e successivo foglio di precisazione delle conclusioni, la società attrice ha convenuto in giudizio la _____, chiedendo di:

“statuire come segue:

nel merito:

1) In accoglimento delle domande e censure tutte mosse in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, tenuto conto delle conclusioni tutte, sul punto, rilasciate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale ritualmente depositata in atti accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato *inter partes* in data 02.12.2002 (e di ogni atto successivo), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento e per l'effetto accertare e dichiarare che la banca convenuta ha illegittimamente incassato maggiori interessi, commissioni e spese per un ammontare pari ad Euro 48.634,36 da considerare a credito della parte attrice, quale indebito oggettivo.

2) Per l'effetto, operata la compensazione tra la somma di Euro 56.026,06, individuata dal CTU quale importo ancora dovuto da _____ alla banca convenuta alla data del 31.10.2015 e la somma di Euro 48.634,36 risultata – giusta consulenza tecnica di ufficio - a credito della _____ quale indebito oggettivo accertato in capo alla banca convenuta, dichiarare che la _____, a fronte dei contratti di mutuo descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, è ancora debitrice nei confronti della Banca Unicredit Spa della sola somma di Euro 6.539,47 ella (diconsi Euro seimilacinquecentotrentanove/47) da considerarsi a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo *sub iudice*.

3) Stante la evidente fondatezza delle domande attoree, e la totale soccombenza dell'Istituto di Credito convenuto, condannare Unicredit Spa, in persona del suo l.r.p.t. alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidare in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario come da nota spese depositata” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale e foglio di p.c.).

-La banca si è costituita nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta rassegnando le seguenti conclusioni, come da successivo foglio di precisazione conclusioni in atti, ovvero:

“Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

- nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla _____ con atto di citazione notificato il 2 novembre 2015 in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti;

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio come da nota che si deposita”.

(v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale e foglio di p.c.).

-Concessi i termini *ex art.* 183, sesto comma c.p.c., espletata la procedura di mediazione obbligatoria, ammesse le prove documentali e la CTU contabile, all'esito delle risultanze dell'elaborato peritale e dei successivi chiarimenti ed integrazioni di quesiti, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con termine alle parti per il deposito di note conclusionali e nota spese.

Ciò posto in estrema sintesi punto di fatto e di svolgimento del processo, si rileva in diritto quanto segue.

Dalla documentazione prodotta e dall'espletata istruttoria, in particolare, secondo quanto emerge dalla CTU -che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (*ex multis* Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione- risulta la nullità del contratto di mutuo stipulato *inter partes* in data 02.12.2002 (e di ogni atto successivo), per violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento.

Pertanto, operata la compensazione tra l'importo ancora dovuto da _____ alla banca convenuta alla data del 31.10.2015 e la somma risultata –giusta consulenza tecnica di ufficio- a credito



della quale indebitito oggettivo accertato in capo alla banca convenuta, la l è ancora debitrice nei confronti della Banca a. della sola somma di Euro 6.539,47 (v. relazione e conclusioni del CTU) da considerarsi a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo.

Dunque, l'evidenza di quanto emerso in sede istruttoria, nei limiti e secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (*cf.* SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015), consente a questo giudice di individuare l'esatto ammontare di dare/avere tra le parti, ovvero la complessiva somma di euro 6.539,47 (v. relazione e conclusioni del CTU) e di accogliere la domanda con conseguente accertamento della suindicata somma di euro 6.539,47, come riconosciuta dal CTU (v. relazione e chiarimenti del CTU), dovuta dall'attrice alla a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo.

E in questi termini si ritiene di accogliere la domanda promossa dall'attrice.

Ogni altra istanza ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.

Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate *ex D.M.* 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, per cui, atteso l'esito del presente giudizio, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti in ragione della metà, come da dispositivo che segue.

Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, atteso l'esito del giudizio, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo, comunque, la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass. Sez. III, 17.1.2013, n. 1023).

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del
, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in persona del legale rapp.te *p.-t.*, nei confronti di
in persona del legale rapp.te *p.-t.*, ogni altra
istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
- b) dichiara la nullità del contratto di mutuo stipulato *inter partes* in data 02.12.2002 (e di ogni atto successivo), per violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento;



- c) dichiara che la _____, a fronte dei contratti di mutuo descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, è ancora debitrice nei confronti della _____ S.p.a. della sola somma di Euro euro 6.539,47 da considerarsi a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo, secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (*cf.* SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015);
- d) condanna la convenuta al pagamento delle competenze della lite che si liquidano per la metà, operata la compensazione di cui in motivazione, in euro 3.100,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Cassino il 24/06/2021

II GIUDICE